REGOLAMENTO (CE) N. 2334/98 DELLA COMMISSIONE

del 29 ottobre 1998

recante misure speciali che derogano ai regolamenti (CEE) n. 3665/87, (CEE) n. 3719/88 e (CE) n. 1372/95 nel settore del pollame

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2777/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame [1], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2916/95 della Commissione [2], in particolare l'articolo 8, paragrafo 12, e l'articolo 15,

considerando che il regolamento (CEE) n. 565/80 del Consiglio [3], modificato dal regolamento (CEE) n. 2026/83 [4], ha stabilito le norme generali per il pagamento anticipato delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli,

considerando che il regolamento (CEE) n. 3665/87 della Commissione [5], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 604/98 [6], ha definito le modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli;

considerando che il regolamento (CEE) n. 3719/88 della Commissione [7], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1044/98 [8], ha stabilito le modalità comuni d'applicazione del regime dei titoli di importazione e di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli;

considerando che il regolamento (CE) n. 1372/95 della Commissione [9], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1009/98 [10], ha stabilito le modalità d'applicazione del regime dei titoli di importazione e di esportazione nel settore del pollame;

considerando che i problemi insorti sul mercato della Russia a partire dalla seconda metà del mese di agosto 1998 hanno recato grave pregiudizio agli interessi economici degli esportatori e la situazione creatasi ha seriamente compromesso le possibilità di esportazione secondo le condizioni prescritte dai regolamenti (CEE) n. 565/80, (CEE) n. 3665/87 e (CEE) n. 3719/88;

considerando che è quindi necessario limitare queste conseguenze pregiudizievoli attraverso l'adozione di misure speciali e prorogare alcuni dei termini previsti dalla normativa in materia di restituzioni in modo da poter regolarizzare le operazioni di esportazione che non sono potute essere portate a termine a causa delle circostanze suindicate;

considerando che il beneficio delle suddette deroghe è limitato agli operatori in grado di comprovare, in base ai documenti previsti all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 4045/89 del Consiglio [11], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3235/94 [12], che i titoli sono stati chiesti per la realizzazione di esportazioni destinate alla Russia;

considerando che tenendo conto dei recenti sviluppi è necessario che il presente regolamento entri immediatamente in vigore e acquisti efficacia a decorrere dal 1° agosto 1998;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le uova e il pollame,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano ai prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2777/75 per i quali, in applicazione del regolamento (CE) n. 1372/95, siano stati rilasciati titoli di esportazione recanti, nella casella 7, l'indicazione della «Russia» o di altri paesi situati nella stessa zona della Russia, per quanto riguarda le restituzioni, quale definita nell'allegato del regolamento (CE) n. 1516/98 della Commissione [13].

2. In questo ultimo caso, le suddette disposizioni si applicano soltanto a condizione che l'operatore fornisca la prova, con soddisfazione dell'organismo emittente, che i titoli sono stati chiesti per effettuare esportazioni destinate alla Russia.

Nella propria valutazione l'organismo emittente si basa in particolare sui documenti commerciali contemplati all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 4045/89.

Articolo 2

A richiesta del titolare, la validità dei titoli di esportazione rilasciati in applicazione del regolamento (CE) n. 1372/95, che siano stati chiesti anteriormente al 29 agosto 1998, è prorogata di sessanta giorni, salvo che per i titoli la cui validità scadeva anteriormente al 1° agosto 1998.

[1] GU L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 77.
[2] GU L 305 del 29. 12. 1995, pag. 49.
[3] GU L 62 del 7. 3. 1980, pag. 5.
[4] GU L 199 del 22. 7. 1983, pag. 12.
[5] GU L 351 del 14. 12. 1987, pag. 1.
[6] GU L 80 del 18. 3. 1998, pag. 19.
[7] GU L 331 del 2. 12. 1988, pag. 1.
[8] GU L 149 del 20. 5. 1998, pag. 11.
[9] GU L 133 del 17. 6. 1995, pag. 26.
[10] GU L 145 del 15. 5. 1998, pag. 8.
[11] GU L 388 del 30. 12. 1989, pag. 18.
[12] GU L 338 del 28. 12. 1994, pag. 16.
[13] GU L 200 del 16. 7. 1998, pag. 26.

Articolo 3

Le maggiorazioni del 15 e 20 % di cui, rispettivamente, all'articolo 23, paragrafo 1, e all'articolo 33, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 3665/87 non si applicano alle esportazioni effettuate sulla scorta di titoli richiesti anteriormente al 29 agosto 1998, purché le formalità doganali di immissione in consumo nel paese terzo siano state espletate dopo tale data.

Articolo 4

Su richiesta dell'operatore e per i prodotti per i quali sono state espletate le formalità doganali di esportazione e che sono stati sottoposti ad uno dei regimi di cui agli articoli 4 e 5 del regolamento (CEE) n. 565/80 anteriormente al 29 agosto 1998, il termine di sessanta giorni di cui all'articolo 30, paragrafo 1, lettera b), punto i), del regolamento (CEE) n. 3719/88 e all'articolo 4, paragrafo 1, e articolo 32, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3665/87 è portato a centocinquanta giorni.

Articolo 5

Gli Stati membri comunicano ogni giovedì alla Commissione i quantitativi dei prodotti che, nella settimana precedente, sono stati oggetto di ciascuna delle misure suddette.

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso si applica a decorrere dal 1º agosto 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 ottobre 1998.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione